



# **NORMATIVA**

## **LEGISLAZIONE**

# Regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia

Pubblicato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Le **certificazioni verdi COVID-19** rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

#### Riferimenti

D.L. 4 febbraio 2022, n. 5

## Sessione degli esami di abilitazione CdL per l'anno 2022

L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 8 settembre 2022 (prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale) e 9 settembre 2022 (prova teorico-pratica in diritto tributario). Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi, poi pubblicati, con il necessario anticipo, sul sito internet degli uffici territoriali sedi di esame. Qualora si renda necessario in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza dichiarato per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con successivi provvedimenti potranno essere eventualmente stabilite adeguate modalità di svolgimento delle prove d'esame.

La domanda di ammissione all'esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a pena di inammissibilità, **entro il 20 luglio 2022**. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando.

#### Riferimenti

D.D. 27 gennaio 2022, n. 3

## Tasse e contributi di iscrizione alle Università non statali detraibili

Definiti i limiti massimi delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle **università non statali**, detraibili dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 917/1986: Gli importi sono individuati pespiascuna area disciplinare





# **NORMATIVA**

di afferenza (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e **zona geografica** in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio (Nord, Centro, Sud e Isole). Individuati anche gli importi massimi di spesa detraibili per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello. Ai citati importi va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

#### Riferimenti

D.M. 23 dicembre 2021





# **NORMATIVA**

## **PRASSI**

## Gestione Separata INPGI: aliquote e massimali per l'anno 2022

Le aliquote contributive da applicare sui compensi dovuti dai committenti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per l'anno 2022, sono confermate nelle misure già vigenti.

IVS	PRESTAZIONI TEMPORANEE	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
26,00%	2,00%	28,00%	18,67%	9,33%
17,00%	-	17,00%	11,33%	5,67%

Al fine dell'applicabilità dell'aliquota ridotta dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati, non assume rilievo il fatto che il giornalista risulti già assicurato alla Gestione separata INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il principio di cassa allargato, sicché i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2022, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all'anno 2021.

Anche il premio per l'assicurazione infortuni, posto interamente a carico del committente, per l'anno 2022 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di **6,00 euro mensili**.

Il limite del massimale annuo imponibile, per l'anno 2022, è rideterminato in **105.014,00 euro**. Ai fini del rispetto del predetto massimale, non si tiene conto di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestioni previdenziali.

Infine, per l'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti, il minimale di reddito, per l'anno 2022, è determinato in **16.243,00 euro**. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.

#### Riferimenti

INPGI, circolare 3 febbraio 2022, n. 2

## INPGI Liberi professionisti: aliquote e contributi minimi per l'anno 2022

Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono **attività autonoma giornalistica** (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) è confermato, per l'anno 2022, nella misura del 12% del reddito netto imponibile. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%. Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% per l'eddito lerdea Temuto contro dell'indice di variazione dei prezzi al consumo determinato dall'Istat (1,9%) e dei fondi necessari per la copertura dell'indennità





# **NORMATIVA**

di maternità, i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) risultano così rideterminati per l'anno 2022 dal Comitato Amministratore con delibera del 1 febbraio 2022.

TIPO CONTRIBUTO	MINIMO ORDINARIO	GIORNALISTI CON ANZIANITÀ MINORE DI 5 ANNI	GIORNALISTI CON PENSIONE DIRETTA
Reddito di riferimento	2.184,39	1.092,20	2.184,39
Contributo soggettivo	262,13	131,06	131,06
Contributo integrativo	87,38	43,69	87,38
Contributo di maternità	40,39	40,39	40,39
Totale	389,90	215,14	258,83

Nelle more dell'iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti. I predetti contributi minimi devono essere versati all'INPGI entro il 1° agosto 2022. In ogni caso, il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un'anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo non risulti inferiore al 12% (6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del minimale di reddito, per il 2022 pari a 16.243,00 euro.

Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del **massimale annuo** imponibile, per l'anno 2022 rideterminato in **105.014,00 euro**. Il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull'intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica sono tenuti a presentare all'INPGI la comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell'anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il **30 settembre 2022**.

#### Riferimenti

INPGI, circolare 3 febbraio 2022, n. 3

# Rilevanza ai fini del Rdc/Pdc dei trattamenti assistenziali in corso di godimento

Il D.L. n. 4/2019, istitutivo del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, relativamente alle modalità di calcolo del reddito familiare stabilisce che questo è determinato al netto dei trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali beneficiati dai componenti il nucleo familiare, ad eccezione delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite dai componenti il nucleo familiare è oggetto di **aggiornamento**, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE,





# **NORMATIVA**

riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell'anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti. Nello specifico, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono "sostituiti" da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell'INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale. A decorrere dall'erogazione della rata di gennaio della prestazione di Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

L'adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l'erogazione di Rdc/Pdc, **rilevano anche** i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell'anno in corso: maggiorazioni dell'assegno sociale; maggiorazione dell'aumento della pensione sociale; maggiorazione sociale; importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo; quattordicesima. Pertanto, a partire **dalla mensilità di gennaio 2022**, potrà determinarsi la variazione dell'importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria. Il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell'apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione "MyINPS" del portale internet dell'Istituto.

#### Riferimenti

INPS, messaggio 03 febbraio 2022, n. 548

## Modello OT23 2022: aggiornamento documentazione probante

Aggiornato il modulo OT23 per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa in materia di sicurezza. L'aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa ad alcuni interventi, in particolare, sono state eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli **interventi della sezione E**.

### Riferimenti

INAIL, nota 4 febbraio 2022, n. 1104

## Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

L'articolo 1, comma 483, Legge n. 160/2019 ha previsto la riapertura dei termini per l'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per i pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono del trattamento di quiescenza a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di Enti e Amministrazioni pubbliche, iscritti ai fini pensionistici presso Enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione, che alla





# **NORMATIVA**

data del 1° gennaio 2020 non risultano iscritti alla citata gestione credito. Con D.M. n. 110/2021, è stato adottato il regolamento di attuazione del citato articolo e con circolare lnps n. 128/2021 sono state individuate le categorie di dipendenti in servizio e di pensionati diretti che, non risultando iscritti alla gestione credito alla data del 1° gennaio 2020, possono chiedere di aderire alla gestione stessa, perentoriamente entro il 20 febbraio 2022, avvalendosi della procedura telematica "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali" disponibile sul portale istituzionale.

Possono aderire anche coloro che risultano pensionati diretti in data successiva al 1° gennaio 2020, già dipendenti pubblici - anche se già iscritti in attività di servizio alla gestione credito a tale data - che non abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione alla gestione credito alla data del pensionamento. Analogamente, l'adesione può essere esercitata anche dai dipendenti non iscritti alla predetta gestione alla data del 1° gennaio 2020 poiché assunti in data successive. Si ricorda che l'adesione alla gestione credito, una volta esercitata, **non può essere revocata**. Non dovrà essere manifestata nuovamente la volontà di adesione da parte di coloro la cui domanda di adesione da dipendenti o pensionati sia stata già accolta. Il dipendente che ha aderito alla gestione credito mentre era in attività di servizio e intende continuare ad essere iscritto alla gestione credito per i periodi successivi al pensionamento, dovrà **nuovamente** manifestare la volontà di aderire.

### Riferimenti

INPS, 3 febbraio 2022, n. 20

# Qualificazione di "sede operativa" quale "sede produttiva" ai fini dell'accesso al credito d'imposta

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015 e successive modificazioni ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicate nei territori richiamati, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi, in particolare, di: un autonomo ramo di azienda; una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, ovvero di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale. Per individuare la citata "struttura produttiva", pertanto, occorre valutare se le "unità locali", oppure le "diramazioni territoriali", le "linee di produzione" o i "reparti" che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un centro autonomo di imputazione di costi.

### Riferimenti

Agenzia delle Entrate, risposta 3 febbraio 2022, n. 68